

CONTRATTO di ADESIONE

al Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo (SMPR)

tra

Conlegno corrente in Milano, Foro Buonaparte, 12 (P.I. 04482880962) in persona del Responsabile Controllo di Gestione e Amministrazione, Francesco Basile

e

Azienda aderente _____

Legale rappresentante _____

Sede legale _____

C.F. e P. Iva _____

CONAI (codice iscrizione) _____ RILEGNO (codice iscrizione) _____

1. Premesse

Conai e Rilegno

1.1. Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio obbligatorio di diritto privato e senza fini di lucro, costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggio ai sensi del Decreto Legislativo n. 22/1997, oggi Decreto Legislativo n. 152/2006, per il raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio.

1.2. CONAI determina per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, in ragione dei maggiori oneri della raccolta differenziata e dei costi per riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, il Contributo Ambientale Conai (CAC) posto a carico dei consorziati.

1.3. RILEGNO è il consorzio di filiera di CONAI istituito per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno. Fanno parte di RILEGNO tutte le imprese produttrici di imballaggi di legno, i fornitori di materia prima per la produzione degli imballaggi, gli importatori di materiale o di imballaggi legnosi.

Epal

1.4. La *European Pallet Association e V.* è un'associazione di diritto tedesco, proprietaria del marchio EPAL, che promuove e tutela il mercato dei pallet prodotti secondo specifici capitolati e che raggruppa al suo interno i comitati nazionali degli Stati europei aderenti al "sistema EPAL", ossia quel sistema che, avendo ad oggetto pallet di legno, si caratterizza per la produzione e riparazione di questi prodotti in conformità a precisi capitolati e regolamenti tecnici condivisi, che garantiscono un'elevata qualità del prodotto ed una specifica portata massima.

1.5. Il rispetto delle regole tecniche di produzione e riparazione consente la circolazione sul mercato di pallet aventi uniformi caratteristiche di alta qualità, strutturalmente concepiti per un pluriennale riutilizzo e tali da poter essere agevolmente interscambiati tra tutti gli operatori economici che acquistano ed utilizzano i pallet medesimi.

1.6. I prodotti in questione sono contraddistinti e tutelati dal marchio figurativo “EPAL” e le imprese che producono e riparano pallet EPAL sono soggette a controlli costanti da parte di Ente Terzo certificato.

Fitok

1.7. Nel 2002 l’International Plant Protection Convention (IPPC) ha proceduto alla redazione di un documento contenente un complesso di misure fitosanitarie da applicare agli imballaggi in legno utilizzati nel commercio internazionale, approvato dalla Food and Agriculture Organization (FAO) e divenuto normativa internazionale, denominato International Standard for Phytosanitary Measures n.15 (ISPM-15).

1.8. L’oggetto della normativa, successivamente integrata e modificata, consiste nell’imporre agli operatori una serie di trattamenti fitosanitari sugli imballaggi in legno, sì da evitare o diminuire il rischio di infestazione del legno.

1.9. Il Governo Italiano, con Decreto Ministeriale 2 luglio 2004 e s.m.i. (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), ha definito i requisiti necessari al fine di individuare uno o più soggetti, cui attribuire la gestione del sistema di accreditamento e di certificazione degli operatori del settore, sì da garantire il rispetto delle misure fitosanitarie previste dall’ISPM-15.

1.10. Con Decreto Ministeriale 13 luglio 2005 (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), il Governo Italiano ha successivamente riconosciuto Conlegno quale soggetto gestore come sopra indicato, riconoscendo altresì sia il marchio FITOK, sia il Regolamento per l’Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK, destinato a contraddistinguere le aziende risultate conformi allo Standard ISPM-15. Successivamente, nell’ambito del nuovo quadro normativo comunitario in materia fitosanitaria, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Foresta con Decreto Ministeriale 17 luglio 2020, ha delegato Conlegno per i controlli ufficiali relativi al materiale da imballaggio in legno ed ulteriormente definito il ruolo dei Soggetti Gestori del marchio di cui all’ISPM-15 nell’art. 41 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

1.11. Conlegno, al fine di procedere ai controlli ed alle ispezioni necessarie, deve avvalersi esclusivamente di strutture esterne accreditate secondo le norme UNI CEI EN 45011 o UNI CEI EN 45012 o UNICEI EN 45004 (e successive modificazioni ed integrazioni delle stesse) da enti di accreditamento facenti parte della struttura internazionale EA.

Integrazione EPAL/Fitok

1.12. Per disposizioni assunte dalla *European Pallet Association e V.*, con decorrenza dell’1 gennaio 2010, tutti i pallet di nuova produzione, per poter essere legittimamente marchiati EPAL devono essere anche conformi allo *standard* ISPM-15 della FAO.

1.13. Il Decreto Ministeriale (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) del 4 marzo 2011 ha recepito in Italia le novità introdotte a livello internazionale nello *standard* ISPM-15 ed ha stabilito l'obbligo per tutti gli operatori che concorrono a vario titolo nella distribuzione, importazione, commercializzazione e fornitura di imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO di aderire ai soggetti gestori riconosciuti in sede ministeriale (Conlegno). Con ciò viene quindi completata quella fase di integrazione dello *standard* ISPM-15 FAO all'interno del "sistema Epal".

Conlegno

1.14. Il Consorzio Servizi Legno-Sughero (in breve "Conlegno") è un consorzio privato, senza scopo di lucro, che nasce tra imprese con l'intento di tutelare il patrimonio forestale e la biodiversità, favorendo l'impiego del legno, dalla materia prima all'imballaggio. Conlegno, per il raggiungimento del fine Statutario, provvede a promuovere nel settore degli imballaggi in legno azioni di prevenzione, preparazione al riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento.

1.15. Conlegno è promosso dalle associazioni nazionali dell'Industria (Assolegno e Assoimballaggi), del Commercio (Fedecomlegno) e delle PMI (CNA - Produzione Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo, Unital - Confapi) della filiera del legno e, dal 29 novembre 2012, anche da Assocarta. Suo scopo istituzionale è quello di offrire servizi ed assistenza alle imprese della filiera del legno e comparti affini, sì da consentire la loro qualificazione e competitività a livello nazionale ed internazionale.

1.16. Per quanto qui interessa, Conlegno è membro della European Pallet Association e V., quale comitato nazionale italiano, e gestisce per conto dell'associazione il sistema EPAL in Italia. Dall'associazione medesima ha ricevuto procura generale per la tutela sostanziale e giudiziale del marchio EPAL su tutto il territorio italiano.

1.17. Conlegno è altresì Soggetto Gestore riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del sistema di accreditamento e di certificazione degli operatori del settore, ai fini del rispetto delle misure fitosanitarie previste dall'ISPM-15, come successivamente modificato ed integrato.

1.18. Il Regolamento per l'Utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario FITOK, predisposto da Conlegno, è stato riconosciuto dal Ministero medesimo come vincolante, così come il marchio Fitosanitario Volontario FITOK, di proprietà di Conlegno.

2. Il Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo

2.1. Le premesse formano parte integrante delle presenti condizioni contrattuali.

2.2. CONAI, con delibera del 21 novembre 2012, comunicata con la circolare 10 dicembre 2012 (Allegato 1), ha riservato procedure agevolate di applicazione del Contributo Ambientale a pallet in legno nuovi e pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati, per quelle imprese che producono o riparano pallet realizzati in conformità a capitoli codificati, nell'ambito di circuiti produttivi controllati noti e validati, per i quali sussistano alcuni requisiti minimi, tra cui l'istituzione di un *Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo* gestito da un soggetto appositamente individuato e riconosciuto che, sotto il diretto controllo di Conai e Rilegno, assicuri il rispetto e si faccia carico del

funzionamento del sistema medesimo. Per tutte le tipologie di pallet o flussi industriali/commerciali non espressamente interessati dalle condizioni che seguono, valgono le regole ordinarie di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC.

2.3. CONLEGNO, vista l'esperienza acquisita ed il ruolo rivestito nel sistema EPAL, ha ritenuto di sottoporre a CONAI e RILEGNO, a validazione del sistema stesso, il *Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo del Sistema EPAL*.

2.4. CONAI, esaminate le caratteristiche del sistema EPAL e la documentazione a tal fine predisposta da CONLEGNO, ha riconosciuto la sua rispondenza ai requisiti posti nella Delibera CONAI 21 novembre 2012, ai fini dell'applicazione agevolata del Contributo Ambientale Conai, riconoscendo altresì Conlegno quale soggetto legittimato a gestire il sistema.

3. Adesione

3.1. Tutte le imprese che producono, commercializzano, riparano e/o selezionano PALLET EPAL (800x1200 e dal 1° aprile 2021 EPAL 2 - 1200x1000 ed EPAL 3 - 1000x1200) potranno aderire al presente *Sistema Monitorato di Prevenzione e Riutilizzo* (d'ora in poi anche *SMPR*) con le modalità ed assumendosi gli impegni che seguono.

3.2. Ciascuna impresa in possesso dei requisiti stabiliti nel presente documento, in tutti i documenti richiamati, negli allegati, ovvero in successive modifiche ed integrazioni, potrà aderire al *SMPR* sottoscrivendo il presente contratto e trasmettendolo, debitamente compilato a Conlegno.

3.3. Alla ricezione del contratto di adesione sottoscritto, Conlegno, ove necessario, richiederà all'impresa candidata tutte le informazioni e la documentazione occorrente. In difetto di tempestivo riscontro da parte dell'impresa, la domanda dovrà considerarsi abbandonata, salva la possibilità di ripresentarla successivamente. Conlegno darà espressa conferma dell'accoglimento della richiesta di adesione all'impresa che ha sottoscritto il presente contratto.

3.4. L'intervenuta adesione al *SMPR* comporterà per l'impresa l'obbligo di corrispondere, annualmente, la somma di Euro 100,00 + iva quale contributo di adesione, importo che potrà essere successivamente oggetto di revisione e modifica.

4. Requisiti per l'adesione

4.1. Requisito oggettivo. L'impresa candidata è ammessa al *SMPR* esclusivamente per la produzione, commercializzazione, riparazione o semplice selezione di pallet EPAL (800x1200, 1200x1000 e 1000x1200) di nuova produzione e pallet EPAL (800x1200, 1200x1000 e 1000x1200) usati, strutturalmente concepiti per un pluriennale riutilizzo e prodotti in conformità a capitolati codificati nell'ambito di circuiti controllati noti.

4.2. Requisiti soggettivi. Per l'accesso al *SMPR*, l'impresa candidata dovrà avere preventivamente aderito con esito positivo:

a) al Consorzio Servizi Legno Sughero

b) a CONAI e RILEGNO

4.3. Attività dell'impresa candidata e relativi requisiti. A titolo esemplificativo si riportano qui di seguito le attività proprie dell'impresa candidata e i relativi requisiti che devono essere posseduti.

Attività	Requisiti
Produttore pallet EPAL	Licenza produttore EPAL Licenza FITOK Adesione SMPR
(solo) Importatore pallet EPAL nuovi	Autorizzazione FITOK commercianti Adesione SMPR
(solo) Importatore pallet EPAL usati	Autorizzazione FITOK commercianti Adesione SMPR
Riparatore pallet EPAL e FITOK	Licenza riparatori EPAL Licenza FITOK RP Adesione SMPR
Riparatore pallet EPAL non FITOK	Licenza riparatori EPAL Adesione SMPR Cancellazione marchio IPPC/FAO
(solo) Selezionatore pallet EPAL e FITOK	Licenza FITOK selezionatori Adesione SMPR

4.4. Dichiarazione ed obbligo di conformità al sistema EPAL. L'impresa candidata dichiara, si obbliga espressamente e garantisce, con la sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali, che i pallet oggetto della propria attività sono conformi, sia dal punto di vista tecnico che normativo, per quanto rispettivamente applicabili:

a) ai Capitolati di cui alle Fiche UIC 435-2 e 435-4, che l'impresa ben conosce ed a cui si rinvia espressamente, nella loro versione più recente.

b) al Regolamento Tecnico Epal (*Technical Regulations concerning Manufacture and Repair of Quality Assured Products and Inspection Requirements*), che l'impresa ben conosce ed a cui si rinvia espressamente, nella sua versione più recente.

c) al Regolamento per l'utilizzo del Marchio Fitosanitario Volontario Fitok, che l'impresa ben conosce ed a cui si rinvia espressamente, nella sua versione più recente.

5. Effetti dell'adesione al SMPR

5.1. Fatti salvi gli eventuali effetti dei provvedimenti di revoca ed esclusione di cui ai successivi paragrafi 9 e 10, che comporteranno la decadenza dei benefici ottenuti, l'esito positivo della domanda di adesione al *SMPR* consente all'impresa aderente, di accedere alle procedure agevolate di applicazione

del CAC secondo la delibera CONAI del 21 novembre 2012, come comunicata con la circolare CONAI del 10 dicembre 2012 (Allegato 1), che costituisce parte integrante delle presenti condizioni contrattuali.

5.2. Ad intervenuta adesione, il nominativo dell'impresa, unitamente ai suoi riferimenti e dati identificativi completi, verrà inserito nell'apposita anagrafica gestita da Conlegno.

5.3. Un elenco delle imprese aderenti al *SMPR* verrà pubblicato sullo spazio *web* creato *ad hoc* da Conlegno, per essere liberamente accessibile a tutti gli utenti.

5.4. L'impresa aderente autorizza espressamente Conlegno, con la sottoscrizione del presente documento, al trattamento dei dati personali di cui al presente paragrafo ed alla pubblicazione dei propri dati identificativi sullo spazio *web* sopra citato.

5.5 Eventuali modifiche delle agevolazioni, deliberate e comunicate da CONAI, potranno essere adottate dalle imprese aderenti. Conlegno comunicherà e renderà disponibili sul sito web dedicato le eventuali modifiche delle agevolazioni.

6. Obblighi derivanti dall'adesione al SMPR

6.1. Con l'adesione, l'impresa si obbliga a registrare all'interno del sistema informatico di cui al successivo paragrafo 8 tutte le forniture di pallet EPAL (800x1200, 1200x1000 e 1000x1200) eseguite ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.

6.2. La registrazione dovrà avvenire secondo le modalità rese note da Conlegno e dai soggetti che operano nel sistema informatico medesimo, alle cui istruzioni Conlegno potrà rinviare l'aderente.

6.3. L'impresa aderente si impegna a rispettare tutte le disposizioni ed istruzioni che Conai e Rilegno daranno relativamente al *SMPR*, anche con riferimento alle modalità di indicazione in fattura, e/o altri documenti contabili, delle agevolazioni applicate alle forniture oggetto del *SMPR*.

6.4 L'impresa aderente, con la sottoscrizione del presente documento, si impegna a consentire, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 7, i controlli e le verifiche, che potranno riguardare anche la documentazione commerciale, che verranno disposti da Conlegno, Conai e Rilegno per la verifica del rispetto e della conformità dell'impresa al *SMPR*.

7. Verifiche ed ispezioni

7.1 L'impresa aderente sarà tenuta a sottoporsi a verifica di conformità al *SMPR* e visite di controllo.

7.2 Le verifiche di conformità e le visite di controllo saranno eseguite da Enti di Certificazione terzi ed indipendenti indicati da Conlegno, sulla base di liste di riscontro predisposte da Conlegno. Le verifiche potranno essere disposte *ad hoc* per accertare il rispetto e la conformità dell'impresa aderente al *SMPR* o avvenire in occasione di visite disposte e/o programmate nell'ambito di altri sistemi cui l'impresa abbia aderito (sistema EPAL, sistema FITOK, ecc.).

7.3 In tutti i casi, l'impresa presta il proprio consenso, e nulla oppone, a sottoporsi ai controlli disposti da Conlegno, impegnandosi a collaborare fattivamente all'esecuzione completa delle verifiche ed ispezioni. Si impegna, inoltre, a consentire, sia in occasione delle visite di cui si tratta, sia

indipendentemente dall'esecuzione delle stesse, l'accesso presso i locali di pertinenza dell'azienda dei soggetti incaricati da Conlegno, così come del personale incaricato da Conai e Rilegno.

8. Piattaforma informatica

8.1 Il *SMPR* opera attraverso una piattaforma informatica, predisposta da Conlegno, con accesso garantito a tutti i soggetti coinvolti ed interessati al regolare funzionamento del sistema, tra cui Conlegno, Conai, Rilegno, imprese aderenti, Enti di Certificazione incaricati delle verifiche di conformità.

8.2. Il livello di accesso alla piattaforma informatica sarà diversificato, in riferimento ai soggetti coinvolti, a seconda della specifica funzione e ruolo da essi rivestiti. L'accesso sarà regolato con codici *username* e *password*, o analoghi, al fine di garantire il rispetto della *privacy*.

8.3. Per mezzo della piattaforma informatica l'impresa aderente dovrà registrare le forniture oggetto del *SMPR*, inserendo i dati completi relativi alle quantità e qualità delle forniture eseguite.

8.4. Le modalità di registrazione delle forniture e di compilazione dei *form* presenti sulla piattaforma informatica verranno illustrati nell'apposita documentazione tecnica consegnata all'impresa aderente.

8.5. Il trattamento da parte di Conlegno, Conai, Rilegno ed Enti di Certificazione di tutti i dati inseriti nella piattaforma è oggetto di espresso consenso da parte dell'impresa aderente, con la sottoscrizione delle presenti condizioni contrattuali.

9. Dati personali e relativi alle forniture eseguite

9.1. I dati inseriti nella piattaforma informatica, oggetto di consenso, potranno essere utilizzati in forma aggregata, e/o per macro-aree, da Conlegno, con pubblicazione sul proprio spazio *web* e altrove, con facoltà per Conlegno, e relativo consenso dell'impresa aderente, di trasferimento a terzi in forma aggregata e/o per macro-aree.

9.2. I dati caricati in forma individuale sulla piattaforma informatica, fatta eccezione per i riferimenti contenuti nell'anagrafica, non saranno oggetto di pubblicazione. Essi verranno trattati da Conlegno, ai fini del rispetto degli obblighi assunti nel presente *SMPR*, e verranno, ove necessario ai fini del rispetto del *SMPR*, comunicati a Conai e Rilegno.

9.3. A detta facoltà di trattamento e cessione da parte di Conlegno, l'impresa aderente presta il proprio consenso e nulla oppone, rinunciando sin d'ora a qualunque relativa pretesa, fatti salvi e garantiti i diritti inderogabili previsti per Legge a favore delle imprese.

10. Marchio "Prevenzione e Riutilizzo" (PeR)

10.1. Le imprese aderenti al *SMPR*, avranno il diritto di utilizzare il marchio "Prevenzione e Riutilizzo" (Allegato 2), con le modalità che seguono.

10.2. Il marchio potrà essere utilizzato dall'impresa aderente al sistema esclusivamente nella versione che le verrà inviata in formato elettronico da Conlegno all'esito positivo dell'adesione al *SMPR*.

10.3. Il formato, rispetto all'originale, potrà essere anche ingrandito o rimpicciolito, entro un massimo ed un minimo, purché le proporzioni tra i diversi elementi figurativi restino identiche ed invariate.

10.4. Il marchio, oltre che nella sua versione originale in bianco e nero, potrà essere riprodotto dall'impresa utilizzando i colori indicati nel documento elettronico di cui al precedente paragrafo 10.2.

10.5. L'impresa aderente al **SMPR** potrà fare uso del marchio medesimo nella corrispondenza, cartacea e non, nella documentazione aziendale, nella documentazione contabile, oltre che nella comunicazione aziendale, interna ed esterna, eventualmente anche tramite il *web*.

10.6. L'utilizzo del marchio dovrà avere come unico scopo quello di contraddistinguere l'impresa ed i prodotti o servizi venduti, come appartenenti ad un sistema monitorato di prevenzione e riutilizzo.

10.7. Ogni altra finalità e modalità di utilizzo del marchio, ove non espressamente autorizzati, sono da considerarsi vietati.

10.8. In qualunque momento, in presenza di giustificati motivi, Conlegno potrà revocare all'impresa aderente l'autorizzazione all'utilizzo del marchio "PeR" e ciò anche indipendentemente dalla permanenza dell'impresa nel **SMPR**.

10.9. Si fa espresso rinvio alle norme del Codice di Proprietà Industriale ed alla disciplina, interna ed europea, in tema di diritto dei marchi.

11. Esclusione dell'impresa aderente dal SMPR

11.1. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa aderente, di uno qualunque degli impegni assunti con le presenti condizioni contrattuali e/o previsti dalla documentazione richiamata/allegata costituisce motivo di esclusione dell'aderente dal **SMPR**.

11.2. In via esemplificativa, ma non esaustiva, costituisce motivo di esclusione:

- a) il venir meno dei requisiti di adesione;
- b) la non conformità dei pallet oggetto di fornitura ai capitolati ed ai Regolamenti Tecnici EPAL e FITOK;
- c) il mancato pagamento dei contributi dovuti per il **SMPR**, previo sollecito di Conlegno e concessione di un termine di 5 (cinque) giorni per il pagamento;
- d) il mancato versamento del CAC;
- e) la mancata, inesatta o solo parziale registrazione delle forniture all'interno della piattaforma informatica, secondo le istruzioni impartite da Conlegno all'impresa;
- f) la comunicazione a Conlegno di dati ed informazioni aziendali non veritieri;
- g) l'esito negativo delle visite di controllo;
- h) la mancata fattiva collaborazione dell'impresa aderente alle visite ed ispezioni disposte da Conlegno e l'impossibilità, per cause riconducibili all'impresa aderente, di accedere ai locali di pertinenza dell'azienda, da parte di incaricati di Conlegno, Conai e Rilegno.

12. Conseguenza dell'esclusione dal SMPR

Per qualunque motivo intervenuta, la comunicazione di Conlegno all'impresa aderente di esclusione dal **SMPR** avrà come effetto immediato:

- a) la decadenza dell'impresa aderente dal diritto di accedere alle procedure agevolate di applicazione del CAC. E' quindi fatto divieto assoluto, per l'impresa esclusa dal **SMPR**, di applicare alle forniture la

riduzione del contributo, anche con riferimento alle scorte in giacenza a magazzino al momento della comunicazione dell'esclusione; restano salvi gli obblighi nei confronti di Conai in ordine al versamento del Contributo Ambientale;

b) la decadenza dell'impresa dalla facoltà di utilizzo, in qualunque forma, del marchio distintivo *PeR* di cui al paragrafo 10 che precede. Ogni riferimento, utilizzato sino a quel momento dall'impresa decaduta, al marchio *PeR*, dovrà essere immediatamente rimosso. In difetto Conlegno potrà agire per la tutela dei diritti da esso derivanti;

c) ove del caso, l'esclusione dell'impresa da Conlegno;

d) la pubblicazione sullo spazio *web* di Conlegno a ciò dedicato dell'intervenuta esclusione. L'impresa aderente presta sin d'ora il consenso ed autorizza detta pubblicazione ed autorizza la comunicazione del provvedimento a Conai, Rilegno ed agli altri soggetti interessati (Enti Ispettivi, ecc.).

13. Allegati

Fanno parte delle presenti condizioni generali di adesione i seguenti Allegati

Allegato 1) Circolare CONAI del 10 dicembre 2012

Allegato 2) Marchio 'PeR'

Data, luogo

CONLEGNO

Responsabile Controllo di Gestione e Amministrazione

Francesco Basile

Impresa Aderente

il Legale Rappresentante

14. Accettazione espressa di clausole

L'impresa aderente e Conlegno, previa rilettura delle clausole sottoindicate, dichiara espressamente di accettarle

Premesse (1), quale parte integrante delle condizioni generali

Requisiti per l'adesione, conformità al sistema EPAL (4)

Piattaforma informatica e dati personali (8 e 9)

Esclusione dell'impresa (11)

Data, luogo

CONLEGNO

Responsabile Controllo di Gestione e Amministrazione

Francesco Basile

Impresa Aderente

il Legale Rappresentante